Studio Professionale
Mazzoleni dott. Roberto

Mazzoleni & Partners s.r.l.

Zogno (BG) - Via Mazzini 1
Bergamo - Passaggio Don Seghezzi 3
Villa D'Almè (BG) - Via Mazzini 99
Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

CIRCOLARE PER IL CLIENTE 15 LUGLIO 2016

IN BREVE

- In arrivo comunicazioni di anomalia dall'Agenzia Entrate
- Il pensionato che scambia oggetti da collezione su e-Bay non svolge attività d'impresa
- Invio modello 770/2016 al 31 luglio 2016 (che slitta al 22 agosto)
- Rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale
- BREXIT: cosa cambia nell'immediato per turisti, lavoratori ed imprese
- Rilevanza penale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali
- Deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori
- Comunicazioni di irregolarità per la gestione separata INPS
- Imposta sostitutiva del 12,5% sui rimborsi per Bond argentini
- Convertito in legge il "Decreto banche"

APPROFONDIMENTI

- Comunicazioni anomalie da studi di settore
- Comunicazioni anomalie redditi 2012

PRINCIPALI SCADENZE

Studio Professionale
Mazzoleni dott. Roberto

Mazzoleni & Partners s.r.l.

Zogno (BG) - Via Mazzini 1
Bergamo - Passaggio Don Seghezzi 3
Villa D'Almè (BG) - Via Mazzini 99
Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

IN BREVE

ACCERTAMENTO

In arrivo comunicazioni di anomalia dall'Agenzia Entrate

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 19 maggio 2016; Comunicato Stampa 24 giugno 2016

L'Agenzia Entrate ha preannunciato l'invio di migliaia di comunicazioni di anomalia ai contribuenti. Si tratta in particolare di:

- comunicazioni relative agli studi di settore trasmesse ai contribuenti che, a seguito di un mero riscontro informatico dei dati dichiarati negli studi di settore per il triennio 2012-2014, avrebbero omesso o indicato non correttamente i dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore;
- comunicazioni ai contribuenti (persone fisiche) riguardanti possibili anomalie (errori o dimenticanze) nei redditi dichiarati per il 2012.

Vedi gli Approfondimenti

Il pensionato che scambia oggetti da collezione su e-Bay non svolge attività d'impresa

CTR Firenze, Sentenza 9 maggio 2016, n. 826

La CTR di Firenze ha recentemente sentenziato che l'aver posto in essere una pluralità di operazioni di acquisto e di vendita su e-Bay di oggetti da collezione, da parte di un pensionato, non comporta l'esercizio di un'attività d'impresa, se mancano i requisiti della professionalità e della specifica organizzazione economica previsti dalle disposizioni civilistiche.

DICHIARAZIONI

Invio modello 770/2016 al 31 luglio 2016 (che slitta al 22 agosto)

Il modello 770/2016 (riferito all'anno 2015) deve essere presentato telematicamente entro il 31 luglio 2016, direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
Tuttavia, poiché il 31 luglio quest'anno cade di domenica, la scadenza slitta al 1° agosto e quindi, per effetto della sospensione estiva, a lunedì 22 agosto 2016 (proroga risultante anche dal calendario delle scadenze fiscali, consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate).

IVA

Rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale

I soggetti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), **devono presentare il modello TR entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente online**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati indicati nel D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.
Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso:

Zogno (BG) - Via Mazzini 1
Bergamo - Passaggio Don Seghezzi 3
Villa D'Almè (BG) - Via Mazzini 99
Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l'utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

FISCO UE

BREXIT: cosa cambia nell'immediato per turisti, lavoratori ed imprese

L'inatteso risultato del referendum del 23 giugno 2016, che ha spinto la Gran Bretagna fuori dall'Europa, rappresenta un terremoto di proporzioni storiche che rischia di compromettere le sorti dell'Unione Europea e condizionare pesantemente lo scenario politico ed economico mondiale.
Lo scenario è di estrema incertezza ma tutti i principali analisti concordano nel sostenere che le ripercussioni di questa decisione saranno pesantissime, soprattutto per i paesi periferici.
L'attuazione di quanto deciso dal referendum del 23 giugno 2016 prevede però tempi lunghi e la Gran Bretagna continuerà a far parte dell'Unione Europea fino a quando non sarà conclusa la procedura prevista dall'art. 50 del Trattato sull'Unione Europea.
Nell'immediato, quindi, nulla cambia:

- per i cittadini italiani che volessero entrare in Gran Bretagna non serve il passaporto: sarà ancora sufficiente la carta d'identità. Anche il prelievo dai bancomat e i pagamenti con la carta di credito non subiranno cambiamenti;
- le operazioni commerciali continuano ad essere effettuate con i consueti obblighi ed adempimenti;
- continuano a trovare applicazione i vigenti Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (CE).

Studio Professionale
Mazzoleni dott. Roberto

Mazzoleni & Partners s.r.l.

Zogno (BG) - Via Mazzini 1
Bergamo - Passaggio Don Seghezzi 3
Villa D'Almè (BG) - Via Mazzini 99
Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

REATI TRIBUTARI

Rilevanza penale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali

INPS, Circolare 5 luglio 2016, n. 121

L'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

In particolare, ha evidenziato che la sanzione "penale" della reclusione (fino a 3 anni), congiunta alla multa fino ad euro 1.032, resta confermata solo per gli omessi versamenti di importi superiore ad euro 10.000 per ciascun anno civile (1° gennaio - 31 dicembre); pertanto devono essere presi in considerazione i versamenti relativi al mese di dicembre dell'anno precedente (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'anno di riferimento (da versare entro il 16 dicembre).

AGEVOLAZIONI

Deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 5 luglio 2016

Con Comunicato Stampa del 5 luglio 2016 (a ridosso della scadenza prevista per i versamenti), l'Agenzia delle Entrate ha definito gli importi delle deduzioni forfettarie giornaliere per gli autotrasportatori di merci per conto terzi, come rivisti in base alle novità previste dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015).

Gli importi valgono già per periodo di imposta 2015 e sono:

- **euro 51,00** per i trasporti effettuati dall'imprenditore stesso oltre il Comune in cui ha sede l'impresa;
- **euro 17,85**, per i trasporti effettuati dall'imprenditore stesso all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

L'Agenzia Entrate ha inoltre confermato che anche per il 2016 le imprese di autotrasporto merci, conto terzi e conto proprio, potranno recuperare in compensazione (con modello F24) fino ad un massimo di euro 300,00 per veicolo, le somme versate nel 2015 a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti a trasporto merci di massa complessiva non inferiore a 11,5 t.

LAVORO AUTONOMO

Comunicazioni di irregolarità per la gestione separata INPS

INPS, Messaggio 30 giugno 2016, n. 2878

L'INPS ha informato di aver elaborato le situazioni debitorie delle aziende committenti che, per l'anno 2015, hanno denunciato il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata.

La situazione debitoria è disponibile nel "Cassetto Committenti Gestione separata" e riporta:

- l'omesso pagamento del contributo dovuto, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile;
- le sanzioni civili calcolate sul contributo omesso e/o sul ritardato versamento totale o parziale.

Studio Professionale
Mazzoleni dott. Roberto

Mazzoleni & Partners s.r.l.

Zogno (BG) - Via Mazzini 1
Bergamo - Passaggio Don Seghezzi 3
Villa D'Almè (BG) - Via Mazzini 99
Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Imposta sostitutiva del 12,5% sui rimborsi per Bond argentini

Agenzia Entrate, Circolare 28 giugno 2016, n. 30/E

Lo scorso 21 aprile 2016 è stato sottoscritto un accordo tra la Repubblica Argentina e l'Associazione Task Force Argentina (TFA) che prevede il pagamento in denaro di un importo pari al 150% del valore nominale delle obbligazioni che furono oggetto della moratoria dichiarata da Buenos Aires il 23 dicembre 2001; a fronte della restituzione allo Stato emittente (per il relativo annullamento) delle obbligazioni in possesso degli investitori italiani, questi ultimi riceveranno una somma che rappresenta la restituzione del capitale investito con una ulteriore maggiorazione.

A seguito del suddetto accordo l'Agenzia Entrate ha precisato che:

- le somme corrisposte dallo Stato argentino agli obbligazionisti italiani costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell'art. 67, comma 1 , lettera c-ter), del Tuir e pertanto detti emolumenti, qualora percepiti al di fuori dell'esercizio di arti, professioni o di imprese, generano una plusvalenza imponibile in capo ai percettori, pari alla differenza tra la somma rimborsata e il costo o valore di acquisto del titolo, aumentato di tutti gli oneri inerenti alla relativa produzione;
- a tali redditi dovrà essere applicata l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura del 12,50%.

IMPRESE, CREDITO

Convertito in legge il "Decreto banche"

Legge 30 giugno 2016, n. 119, di conversione del D.L. 3 maggio 2016, n. 59

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. "Decreto banche" (entrata in vigore il 3 luglio 2016). Tra le principali novità segnaliamo il "pegno mobiliare non possessorio", modifiche alla disciplina dell'espropriazione forzata e l'introduzione di nuove disposizioni nell'ambito delle procedure concorsuali, il tutto in un'ottica di maggiore informatizzazione delle procedure.

In particolare, **in tema di esecuzioni il decreto prevede** che:

- sia istituito un nuovo portale unico delle vendite al quale gli interessati alle vendite immobiliari potranno fare riferimento per trovare le pubblicità degli immobili, richiedere le visite e altro (la cui introduzione è prevista dopo il 30 giugno 2017);
- il pignoramento debba contenere l'avvertimento che l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato (salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile);
- nell'esecuzione mobiliare il soggetto incaricato della vendita a mezzo di commissionario, non possa protrarre le attività di vendita oltre i 6 mesi e sono ammessi non più di 3 esperimenti di vendita;
- nella vendita giudiziaria di beni immobili l'attività di liberazione dell'immobile verrà attuata direttamente dal custode, senza l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario;

Zogno (BG) - Via Mazzini 1
Bergamo - Passaggio Don Seghezzi 3
Villa D'Almè (BG) - Via Mazzini 99
Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

- ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo;
- i giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati possano predisporre progetti di distribuzione parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare;
- nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia tenuto a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata.

Le principali **novità introdotte alle procedure concorsuali** consistono nella possibilità di svolgere in via telematica le udienze della procedura che prevedono la presenza di numerosi creditori e nella previsione di revoca del curatore che non rispetta l'obbligo di presentare periodici progetti di ripartizione (in presenza di somme disponibili per la distribuzione ai creditori).
Inoltre vengono ampliate le possibilità degli organi delle procedure concorsuali di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (previste anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo e ai fini del recupero o della cessione dei crediti): il curatore, con l'autorizzazione del Giudice, il commissario e il liquidatore giudiziale possono accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.
È anche prevista l'istituzione di un registro elettronico delle **procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi**, istituito presso il Ministero della giustizia e accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi:
a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;
c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti nonché ai piani di risanamento, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
d) alle procedure di amministrazione straordinaria;
e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni.

Studio Professionale
Mazzoleni dott. Roberto

Mazzoleni & Partners s.r.l.

Zogno (BG) - Via Mazzini 1
Bergamo - Passaggio Don Seghezzi 3
Villa D'Almè (BG) - Via Mazzini 99
Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO

Comunicazioni anomalie da studi di settore

Anche quest'anno l'Agenzia Entrate ha inviato comunicazioni di anomalia ai contribuenti che, a seguito di un mero riscontro informatico dei dati dichiarati negli studi di settore per il triennio 2012-2014, avrebbero omesso o indicato non correttamente i dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore.
L'evento è piuttosto frequente considerato che l'Agenzia Entrate ha informato di aver trasmesso 160.693 comunicazioni di anomalia.
Le comunicazioni si suddividono in 62 tipologie classificabili in 12 macrocategorie:

1. Incoerenze relative alla gestione del magazzino;
2. Incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali;
3. Incoerenze relative ai beni strumentali;
4. Incoerenze dell'indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi / compensi";
5. Incongruenze dei dati relativi alla presenza di soci, percentuale di lavoro prestato, assenza di altri addetti e numero di giorni di apertura;
6. Mancata / errata indicazione di dati fondamentali nel modello studi di settore;
7. Indicazione nel mod. UNICO della causa di esclusione "7" per 3 periodi d'imposta consecutivi;
8. Incongruenze relative al costo del venduto;
9. Indicazione di utili spettanti ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e omessa indicazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato dagli associati;
10. Indicazione di spese per la locazione di immobili e omessa indicazione delle superfici delle unità locali utilizzate;
11. Incongruenza tra i dati indicati nel quadro F e quelli indicati nel quadro T;
12. Incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati.

Le comunicazioni di anomalia sono inviate agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale viene trasmesso anche agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate.
I contribuenti, anche tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite il software gratuito "Comunicazioni 2016", disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
I contribuenti che hanno ricevuto le informazioni dall'Agenzia possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs n. 472/1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni (graduata in ragione della tempestività delle correzioni). L'accesso ai benefici del ravvedimento operoso resta salvo a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale

Zogno (BG) - Via Mazzini 1
Bergamo - Passaggio Don Seghezzi 3
Villa D'Almè (BG) - Via Mazzini 99
Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

ACCERTAMENTO

Comunicazioni anomalie redditi 2012

Con un Comunicato Stampa del 24 giugno 2016 l'Agenzia Entrate ha preannunciato l'invio di 100mila lettere per segnalare ai contribuenti (persone fisiche) possibili anomalie (errori o dimenticanze) nei redditi dichiarati per il 2012.
Nelle lettere, che arriveranno via pec o via posta ordinaria, l'Agenzia spiega ai contribuenti che, dall'incrocio con i dati in Anagrafe tributaria, risultano delle somme non correttamente indicate nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2012.
Chi riceverà la comunicazione ha due opzioni:

- se ritiene di avere operato correttamente potrà mettersi in contatto con l'Agenzia ed evitare che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio;
- se invece si accorge di aver effettivamente commesso un errore, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorre indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla comunicazione.

A rientrare in questa tornata di comunicazioni sono anomalie relative ad alcuni redditi, che, dai dati in possesso dell'Agenzia, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione modello Unico o 730 presentata nel 2013 e non avrebbero quindi concorso alla formazione dell'imponibile:

Redditi che non risultano dichiarati	**Fonte informazione che ha consentito l'incrocio**
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta
Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge	Modello 730 o Modello Unico presentato dall'ex coniuge
Redditi di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza	Modello Unico Società di Persone o Modello Unico Società di Capitali presentato dalla società
Redditi di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali	Modello 770 presentato dalla società
Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta
Redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)	Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel Modello Unico PF

Zogno (BG) - Via Mazzini 1
Bergamo - Passaggio Don Seghezzi 3
Villa D'Almè (BG) - Via Mazzini 99
Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all'interno del cassetto fiscale, nella nuova sezione "L'Agenzia scrive", dedicata alle comunicazioni pro-compliance.

Per informazioni relative al contenuto della comunicazione o per fornire precisazioni utili a eliminare l'incongruenza segnalata, nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono invece a disposizione i numeri 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e 06/96668907, da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l'opzione "servizi con operatore > comunicazione accertamento".
In alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.

Studio Professionale
Mazzoleni dott. Roberto

Mazzoleni & Partners s.r.l.

Zogno (BG) - Via Mazzini 1
Bergamo - Passaggio Don Seghezzi 3
Villa D'Almè (BG) - Via Mazzini 99
Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 18 luglio 2016	**IRPEF e addizionali**	Versamento, **con maggiorazione 0,40**%, dell'imposta a saldo 2015 e del primo acconto 2016 (risultante dalla dichiarazione UNICO 2016 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta)	Ad eccezione dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore	Mod. F 24
Lunedì 18 luglio 2016	**IRES**	Versamento, **con maggiorazione 0,40**%, dell'imposta a saldo 2015 e del primo acconto 2016 (risultante dalla dichiarazione UNICO 2016 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari)	Ad eccezione dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore	Mod. F 24
Lunedì 18 luglio 2016	**IRAP**	Versamento, **con maggiorazione 0,40**%, dell'imposta a saldo 2015 e del primo acconto 2016 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2016)	Ad eccezione dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore	Mod. F 24
Lunedì 18 luglio 2016	**Diritto camerale**	Versamento, **con maggiorazione 0,40**%, diritto annuale 2016		Mod. F 24 on line
Lunedì 18 luglio 2016	**Lavoro autonomo**	Versamento, **con maggiorazione 0,40**%: • contributi IVS -		Mod. F 24 on line

Zogno (BG) - Via Mazzini 1
Bergamo - Passaggio Don Seghezzi 3
Villa D'Almè (BG) - Via Mazzini 99
Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

		Artigiani e Commercianti - saldo anno precedente prima rata acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale; • Gestione Separata INPS Professionisti - saldo anno precedente e prima rata acconto previdenziale anno corrente.		
Venerdì 22 luglio 2016	**730**	Modello 730 precompilato: • nuovo termine per CAF e professionisti abilitati, i quali alla data del 7 luglio hanno trasmesso almeno l'80% delle dichiarazioni; • lavoratori dipendenti/pensionati possono trasmettere autonomamente la dichiarazione 730 tramite l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.		
Lunedì 22 agosto 2016	**770 Ordinario**	Presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770 Ordinario) inerente l'anno 2015.	Sostituti d'imposta	Telematica
Lunedì 22 agosto 2016	**770 Semplificato**	Presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770 Semplificato) inerente l'anno 2015.	Sostituti d'imposta	Telematica